

Proc. pen. n. 45/2013 Reg. mod. 6 (C. Appello Brescia)

Ud. 11 marzo 2014

**ALL'ECCELLENTISSIMA
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Seconda Sezione Penale**

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia (come da nomina già in atti) del Signor

BAHAR KIMYONGUR

nato a Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Belgio), il 28-4-1974, ed attualmente sottoposto p.q.c. alla misura cautelare *ex art.* 283 c.p.p. dell'obbligo di dimora nel Comune di Massa (MC), presenta la seguente

MEMORIA

a valere per l'udienza *ex art.* 704 c.p.p. fissata innanzi a Codesta Ecc.ma Corte per il giorno 11 marzo 2014¹.

A) PREMESSE

Questa difesa ha già offerto a Codesta Ecc.ma Corte una sintetica presentazione dei tratti caratteristici essenziali del Signor Bahar Kimyongur, nonché del più ampio contesto nel quale la sua vicenda si iscrive². Sia qui consentito riproporre quella introduzione solo per amor di completezza.

Il Signor Kimyongur è persona del tutto ordinaria, nato da emigranti turchi in Belgio, Paese dell'Unione europea dove ha sempre vissuto e risiede tuttora; sposato e padre di due figli piccoli; giornalista e scrittore interessato alla situazione in Medio Oriente (*v. allegati*); attivista pacifista che lavora stabilmente per una ONG (*l'International Institute for Peace, Justice and Human Rights*, con sede in Svizzera) impegnata nella promozione della pace e della tutela dei diritti umani e che gode dello status di organo consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell'ONU (*v. tra gli allegati la scheda della ONG ed il relativo contratto di lavoro del Signor Kimyongur, insieme al tesserino dello*

¹ La difesa ha preso contezza – con soddisfazione – della requisitoria datata 4-3-2014 dell'Ill.mo Sig. Procuratore Generale in sede, Dott.ssa M. Fasolato; pareva comunque opportuno ribadire le molteplici argomentazioni in favore della posizione del Signor Kimyongur.

² Si veda la precedente memoria difensiva depositata il 30-11-2013 per l'udienza del 2-12-2013.

stesso Signor Kimyongur per l'accesso nelle sedi ONU).

Il sottoscritto difensore si compiace che **l'impegno del Signor Kimyongur per i diritti umani e per la pace sia stato espressamente riconosciuto da Codesta stessa Corte di appello** (v. ordinanza del 2-12-2013).

Al momento dell'arresto (allo sbarco dell'aeroporto di Orio al Serio) il Signor Kimyongur era appena arrivato in Italia per partecipare ad una serie di incontri-dibattiti sulla situazione in Medio Oriente (v. *allegati*) ed era già stato precedentemente nel Nostro Paese in occasione di eventi simili (l'ultima volta lo scorso agosto: v. *allegati*)

Come ampiamente noto a Codesta Ecc.ma Corte, la vicenda personale del Signor Kimyongur si lega alla situazione attuale di un Paese, la Turchia, che, sebbene adesso candidato ad entrare nell'Unione europea, ha visto succedersi ben tre colpi di stato militari negli ultimi cinquanta anni e che comunque registra il sinistro primato di violazioni di diritti umani accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. In un simile panorama già critico si evidenzia – per ciò che a noi qui maggiormente interessa – il durissimo trattamento carcerario riservato ai c.d. “detenuti politici” (appartenenti soprattutto a movimenti di sinistra e minoranze etniche), che alla fine del 2000 attuarono un massiccio sciopero della fame (che portò poi alla morte di ben 122 di loro) quale forma estrema di protesta contro i trasferimenti forzati nelle nuove carceri c.d. “di tipo F”, in cui, soggetti ad isolamento (definito anche “tortura bianca”), erano consapevoli che sarebbero stati ancora più esposti a torture e maltrattamenti; le autorità turche reagirono inizialmente a tale iniziativa con un'operazione repressiva di eccezionale violenza – denominata beffardamente “Ritorno alla vita” – scattata il 19-12-2000 con un attacco simultaneo in una ventina di prigioni, nel corso del quale fu addirittura fatto uso di lacrimogeni e fosforo bianco, che causò la morte di numerosi detenuti (v. *allegati*).

L'unica “colpa” del Signor Kimyongur è eventualmente quella di aver denunciato questi fatti e di aver appoggiato le proteste dei detenuti e dei loro parenti.

B) I PRECEDENTI GIUDIZIARI ALL'ESTERO

Ripercorriamo ancora una volta le vicende giudiziarie che hanno già visto protagonista il Signor Kimyongur all'estero, al fine di confrontarle con il procedimento estradizionale attualmente pendente nel Nostro Paese a suo carico, di cui adesso ci troviamo all'approdo conclusivo.

- **Il processo penale in Belgio**

Come ormai noto, in Belgio il Signor Kimyongur è stato sottoposto ad un lungo processo penale, che si è sviluppato attraverso varie fasi e gradi di giudizio dal 2005 al 2009, quando **si è concluso con la sua piena assoluzione** (*v. in allegato la sentenza datata 23-12-2009 della Corte di appello di Bruxelles insieme ad una sua parziale traduzione informale in italiano riferita ai principali passaggi riguardanti il Signor Kimyongur*). La vicenda è complessa e qui interessa solo per quella che, in buona sostanza, è la valutazione espressa dai giudici belgi sul Signor Kimyongur e sul suo operato. In estrema sintesi, l'accusa a carico del Signor Kimyongur era quella di far parte dell'organizzazione turca DHKP-C considerata terroristica: come detto, il Signor Kimyongur (che – abbiamo detto – si è sempre e solo impegnato a denunciare il trattamento dei prigionieri politici in Turchia) **è stato infine pienamente assolto nel merito; Codesta Ecc.ma Corte è già a conoscenza di come la sentenza demolisca nel merito ogni più piccolo elemento accusatorio** (tra i vari profili vi era anche la nota traduzione da parte del Signor Kimyongur di alcuni comunicati della predetta organizzazione, che i giudici belgi hanno inquadrato nella libertà di espressione oggi tutelata nel Nostro Paese – cfr. l'art. 21 Cost. – ed in ogni ordinamento liberale, come anche in ambito internazionale e sovranazionale).

- **L'arresto e la procedura di estradizione in Olanda**

Di ancor maggiore importanza per questo procedimento è quanto successo nei Paesi Bassi. Nel 2006, il Signor Kimyongur era stato arrestato in Olanda sulla base dei seguenti provvedimenti (*v. in allegato la decisione finale – in lingua originale ed in traduzione informale in italiano – della Corte dell'Aja, ove al punto n. 2.III si richiamano i documenti agli atti del procedimento di estradizione*):

- **mandato di arresto in absentia n. 2004/746 emesso il 6-4-2004 dalla Corte per la Sicurezza di Ankara** (*v. allegati*);
- **mandato di arresto in absentia n. 2006/417 D.Is. emesso il 3-5-2006 dalla Undicesima Sezione dell'Alta Corte Penale di Ankara** (*v. allegati*).

Codesta Ecc.ma Corte potrà rilevare ancora una volta che i predetti provvedimenti sono **esattamente gli stessi** indicati nel verbale dell'arresto effettuato dalla Polizia di Stato (D.I.G.O.S. della Questura di Bergamo e Polizia di Frontiera c/o scalo aereo di Orio al Serio) a carico del Signor Kimyongur in data 21-11-2013 e che hanno quindi dato avvio alla presente procedura di estradizione (**si vedano anche gli atti trasmessi al Ministero della Giustizia dalle autorità turche tramite i canali Interpol di cui rende atto la nota EP-3732-2013-SC-PU datata 31-12-2013 della Dott.ssa M.A. Ciriaco, Direttore dell'Ufficio II – Area Estradizioni e Mandati di Arresto**).

Come riportato nella citata decisione della Corte dell'Aja, l'accusa posta a fondamento dei suddetti provvedimenti di arresto turchi a carico del Signor Kimyongur (**integrati dalla segnalazione dell'Ufficio Interpol di Ankara datata 28-3-2006: v. allegati**) era quella di essere (*v. punto 5.3 della citata traduzione italiana della decisione olandese*) «un membro dell'organizzazione illegale DHKP/C, essendo questo un gruppo armato. Il coinvolgimento della

persona richiesta consiste, secondo la parte richiedente, in quattro fatti, ossia:

- mantenimento di una funzione di responsabilità nel centro di informazione del DHKP/C a Brussels [accusa n. 1; N.d.R.];
- partecipazione ad un evento del 28 novembre 2000 al Parlamento Europeo; [accusa n. 2; N.d.R.]
- presenza in comitato di sostegno alla conferenza stampa riguardante lo sciopero della fame di Lihan Yelkovan [accusa n. 3; N.d.R.];
- partecipazione alle udienze giudiziarie in Belgio relative a F. Erdal. [accusa n. 4; N.d.R.]».

Gli stessi addebiti (i cui supposti “elementi significativi” già ictu oculi – ci sia permesso di osservare – appaiono privi del minimo rilievo penalistico o, comunque, probatorio) risultano adesso ufficialmente ed inequivocabilmente anche in questo procedimento (né avrebbe potuto essere altrimenti, stante l'inconfutabile identità dei provvedimenti di arresto emessi dalle autorità turche e poste a base di entrambe le procedure di estradizione in Olanda ed Italia); nei documenti trasmessi dalla autorità turche si legge infatti (v. pagg. 1, 2 e 11 della – invero stentata – traduzione in italiano):

«In data di 28/11/2000 nella città di Bruxelles in Belgio, nella Commissione per le relazioni esterne presso il Parlamento europeo durante in cui un discorso da ex ministro degli esteri affari turco Ismail Cem, diverse persone erano vicino a lui e scandivano un slogan di lui dicendo “Assassino Cem, si vedrà anche tuo conto”. [cfr. l'accusa n. 2 del procedimento estradizionale in Olanda; N.d.R.]

L'imputato ha partecipato ad una conferenza stampa effettuata dal Centro stampa internazionale di Bruxelles per quanto riguarda a Ilhan Yelkuvan che un membro dell'organizzazione terroristica di DHKP-C, chi è in sciopero della fame in carcere di Germania. [cfr. l'accusa n. 3 del procedimento estradizionale in Olanda; N.d.R.]

Il 9 gennaio 1996, l'imputato ha partecipato alle udienze in Belgio di Fehriye Erdal, un membro dell'organizzazione terroristica di DHKP-C che il responsabile delle uccisioni di Özdemir Sabanci (il direttore del Gruppo di società Sabanci) e le altre due persone. [cfr. l'accusa n. 4 del procedimento estradizionale in Olanda; N.d.R.]

L'imputato ha lavorato in Belgio come un responsabile dell'Ufficio di informazione dell'organizzazione terroristica di DHKP-C. [cfr. l'accusa n. 1 del procedimento estradizionale in Olanda; N.d.R.]».

Tale evidente identità di accuse del resto era già stata confermata dalla stessa nota dell'Ufficio Interpol presso il nostro Ministero dell'Interno n. MI-123-U-B-2-4-2013-4556-EP/Interpol datata 21-11-2013 in cui si riporta quanto sarebbe stato riferito dalle autorità turche: «in data 28.11.2000, nella città di Bruxelles (Belgio), in qualità di membro dell'organizzazione terroristica DHKP/C, KIMYONGUR Bahar, unitamente a complici, ha fisicamente aggredito e minacciato l'allora Ministro degli Affari Esteri turco mentre lo stesso teneva un discorso innanzi alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. KIMYONGUR ha

svolto la propria attività presso l'ufficio informazioni dell'organizzazione terroristica DHKP/C.».

Ebbene, la Corte dell'Aja ebbe a decretare **il rigetto della domanda turca di estradizione del Signor Kimyongur giudicando la summenzionata manifestazione presso il Parlamento europeo come una semplice e legittima manifestazione di protesta, assolutamente non punibile secondo la legge penale, e ritenendo inconsistenti le accuse di associazione terroristica**: «Sulla base dei documenti allegati alla richiesta di estradizione e delle informazioni fornite successivamente è stato accertato con riferimento all'incidente del 28 novembre 2000 al Parlamento Europeo che questo è stato una mera dimostrazione, durante la quale la persona richiesta entrò nell'aula, scandì slogan e dimostrò³. Secondo la legge Olandese questo non è un atto criminale punibile, nei riguardi del quale la richiesta di estradizione è indirizzata, come se fosse una minaccia o un attacco al Ministro Turco degli Affari Esteri che stava parlando al Parlamento europeo. Per quanto riguarda gli altri tre fatti menzionati. La Corte considera che i documenti nel fascicolo della parte richiedente contengono elementi insufficienti per concludere che la persona richiesta faccia parte di un'organizzazione criminale secondo la legge Olandese, anche se questi fatti siano messi in relazione l'uno con l'altro e riferiti alle informazioni più generali fornite, su richiesta, con riguardo al DHKP/C.» (v. punto 5.5 della sentenza olandese). Su tali premesse, la Corte olandese **negò dunque l'estradizione in Turchia del Signor Kimyongur** (v. punto 5.6 della sentenza: «Essendosi stabilito che non sono state integrate le condizioni di doppia incriminabilità, la richiesta di estradizione deve essere dichiarata inammissibile [...]»).

Codesta stessa Corte di appello ha già preso atto che le odierne accuse mosse al Signor Kimyongur sono state giudicare inconsistenti dall'autorità giudiziaria olandese (v. la suddetta ordinanza del 2-12-2013).

- **L'arresto e la procedura di estradizione in Spagna**

Nel giugno dello scorso anno, nel corso di un viaggio con la propria famiglia in Spagna, il Signor Kimyongur è stato nuovamente arrestato a Cordoba per fini di estradizione verso la Turchia. Come risulta dalla documentazione agli atti del procedimento spagnolo (tuttora pendente), a fondamento di quell'arresto vi è stato ancora una volta **il mandato di arresto n. 2004/746 datato 6-4-2004 della Corte per la Sicurezza di Ankara** che – si è visto – era stato alla base dell'analogo arresto avvenuto in Olanda nel 2006 (v. il menzionato punto n. 2.III dell'allegata decisione olandese) e che lo scorso 21-11 ha permesso alla nostra polizia di arrestare il Signor Kimyongur all'aeroporto di Orio al Serio (v. il citato verbale di arresto).

Agli atti del procedimento spagnolo vi è la medesima segnalazione (c.d. “Red Notice”) diffusa nel circuito Interpol per la ricerca in ambito internazionale del Signor

³ Può verificarsi il reale svolgimento dei fatti in questione visionando il documentario “Résister n'est pas un crime” all'indirizzo internet <http://tvbruits.org/spip.php?article1026> (cfr. in particolare al minuto 7 e 33 secondi).

Kimyongur, che è quella che ha attivato l'arresto da parte, prima, della polizia olandese e, poi, di quella spagnola: tale segnalazione riporta a carico di quest'ultimo **esattamente le stesse accuse che la Corte dell'Aja nella sua decisione del 3-7-2006 aveva ritenuto del tutto inconsistenti** (al riguardo si confronti l'allegata traduzione informale della segnalazione diramata dall'Ufficio Interpol di Ankara ed il punto 5.3 del summenzionato provvedimento olandese di rigetto della domanda di estradizione).

Nell'attesa di una decisione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola in merito alla richiesta di estradizione da parte della Turchia (che si prevede e si auspica dello stesso tenore di quella olandese), **il Signor Kimyongur è stato rimesso in libertà dietro prestazione di cauzione appena due giorni dopo il suo arresto** (v. in allegato il provvedimento in lingua originale – con traduzione informale in italiano – adottato il giorno 19-6-2013).

In chiusura si segnala come il collega spagnolo corrispondente del sottoscritto abbia rappresentato che l'autorità giudiziaria iberica è in attesa dell'esito della vicenda estradizionale qua in Italia per riassumere la procedura.

È evidente (ed immagino che Codesta Ecc.ma Corte si troverà in accordo con chi scrive) come una simile triste vicenda rinvenga tra le proprie cause sciagurate (oltre ovviamente all'assurda persecuzione perpetrata dalle autorità turche ai danni del Signor Kimyongur), da un lato, le innegabili inefficienze e gli abusi del sistema di segnalazione nel circuito Interpol⁴, e, dall'altro, l'assenza di una normativa comune europea che impedisca la riproposizione della medesima richiesta estradizionale all'interno dell'Unione europea quando la stessa sia già stata oggetto di un provvedimento di rigetto in uno degli Stati membri.

Non si affronta qui problema cautelare. A ciò che il sottoscritto difensore ha già illustrato davanti a Codesta Ecc.ma Corte all'udienza del 2-12-2013 e nelle successive istanze potrebbe comunque aggiungersi un biasimo per il (ancora) mancato recepimento nel nostro ordinamento della Decisione quadro n. 2009/829/GAI del 23-10-2009 che avrebbe quantomeno permesso senz'indugio il ritorno provvisorio in Belgio del Signor Kimyongur nelle more della procedura estradizionale (piuttosto che trattenerlo inutilmente – anche in ragione dell'inesistente pericolo di fuga – in una sorta

4 Si è già rappresentato a Codesta Ecc.ma Corte che il Signor Kimyongur ha rivolto istanza alla "Commission for the Control of INTERPOL's Files" (CCF) per ottenere la cancellazione della segnalazione a suo carico (v. allegati); è noto tuttavia che tale procedura si sviluppa secondo cadenze estremamente dilatate e non offre garanzia alcuna di esito positivo, né garantisce un controllo giurisdizionale sulla decisione finale. Nel frattempo, la suddetta Commissione con comunicazione datata 21-2-2014 (v. allegati) ha informato il Signor Kimyongur del blocco dell'accesso alla segnalazione a suo carico in attesa di ulteriori accertamenti.

di “esilio forzato” lontano dalla sua patria e dai suoi cari).

C) LE CONDIZIONI OSTATIVE ALL'ESTRADIZIONE

È noto che la disciplina applicabile al procedimento di estradizione in questione è quella prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13-12-1957 (adottata in Italia con la l. 30-1-1963, n. 300) e dal suo Protocollo aggiuntivo di Strasburgo del 17-3-1978 (adottato in Italia con l. 18-10-1984, n. 755), integrata ai sensi dell'art. 696 c.p.p. dalle norme di cui artt. 697 ss. c.p.p.

Al riguardo, nella Convenzione del 1957 rinveniamo due principi-base (che in ogni caso rappresentano presupposti tradizionali in tema di estradizione): l'obbligo di doppia incriminabilità (art. 2, co. 1; v. anche l'art. 13, co. 2, c.p.) ed il divieto di estradizione per reati politici (art. 3; v. anche gli artt. 10, co. 4 e 26, co. 2, Cost., 698 e 705 c.p.p.). Già alla luce di tali requisiti, da un esame anche sommario degli atti risulta incontrovertibilmente che un'extradizione in Turchia del Signor Kimyongur sarebbe del tutto inammissibile; infatti:

- la citata manifestazione di protesta attuata dal Signor Kimyongur presso il Parlamento europeo a Bruxelles in data 28-11-2000 non sarebbe punibile, di per se stessa, secondo la legge italiana in quanto non rappresenta altro che una libera espressione delle proprie opinioni (si ricorderà che proprio con questa motivazione la Corte dell'Aja aveva rigettato la richiesta di estradizione nel 2009), tutelata anche dall'art. 21 della Nostra Costituzione;
- più in generale, da un esame degli atti e dell'intera vicenda che riguarda il Signor Kimyongur (*v. in allegato anche una lettera datata 8-5-2007 indirizzata dallo stesso Signor Kimyongur all'allora Ambasciatore di Turchia a Bruxelles, Fuat Tanlay⁵, e pubblicata sul quotidiano belga “De Standaard”*; la lettera, nella sua traduzione in spagnolo, è stata allegata dalle autorità turche a supporto della richiesta di estradizione da parte della Spagna) può ragionevolmente affermarsi che quest'ultimo sia ricercato dalle autorità turche per un reato politico, o per un fatto connesso a siffatto tipo di reato (v. art. 3, co. 1, Conv. 1957), o che pure – comunque – la domanda di estradizione, sebbene motivata con un reato comune è stata presentata allo scopo di perseguire il Signor Kimyongur in ragione delle proprie opinioni politiche (art. 3, co. 2, Conv. 1957); come anticipato, il divieto di estradizione per reati politici o in caso di possibili persecuzioni o discriminazioni a motivo delle proprie opinioni politiche è fissato anche dagli artt. 698, co. 1, e 705, co. 2, c.p.p.

Il nostro codice prevede altre condizioni ostative, che vanno a sommarsi a quelle fissate dalla Convenzione europea; tra i vari, assume particolare importanza il rischio che il ricercato venga sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della

⁵ Oggi Consigliere personale per gli Affari Europei del Primo Ministro turco Erdogan.

persona (v. artt. 698, co. 1, 705, co. 2, c.p.p.; il rilievo di tale presupposto negativo per l'estradizione è implicitamente confermato anche dall'inciso «*comunque*» di cui all'art. 705, co. 2, c.p.p., dal quale si desume la sua necessaria applicazione anche in presenza di apposita convenzione):

- In proposito è dato incontrovertibile che la situazione umanitaria in Turchia sia assolutamente drammatica, tanto da registrarsi quella che viene definita una “diffusa violazione dei diritti umani”: basti controllare le statistiche riferite al periodo 1959-2012 pubblicate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (*v. allegati*; si allega anche il rapporto 2013 di Amnesty International sulla Turchia, insieme agli eloquenti frontespizi del rapporto di Amnesty sulla repressione delle proteste di Gezi park e di quello di Human Rights Watch sull'uso arbitrario della legislazione antiterrorismo contro i manifestanti⁶), in cui la Turchia detiene il triste primato per le violazioni di diritti umani in generale (ben 2.521; tra i sub-primati figurano anche quelli relativi al diritto ad un processo equo e alla libertà di espressione) ed il secondo posto (dietro la Russia) quanto ai casi di tortura e trattamenti disumani o degradanti (290)⁷.
- Si consideri, oltretutto, che, qualora venisse estradato, il Signor Kimyongur (come risulta anche dall'allegata comunicazione inviata via fax in data 16-6-2006 dal Ministro della Giustizia turco all'omologo olandese) verrebbe incarcerato proprio nelle famigerate prigioni di tipo F, come visto tristemente note per il trattamento riservato ai prigionieri politici, che il Signor Kimyongur – tra gli altri – denuncia da tempo.

Si aggiunga infine – a scanso di ogni possibile equivoco o dubbio eventualmente residuo – che il Signor Kimyongur ha sempre negato in modo chiaro e netto di fare o aver mai fatto parte dell'organizzazione denominata DHKP-C (si vedano in proposito le dichiarazioni rese dal Signor Kimyongur all'udienza del 25-11-2013 all'Ill.mo Presidente di Codesta Ecc.ma Corte: *v. allegati*; tali dichiarazioni rappresentano indiscutibilmente un imprescindibile elemento di valutazione da apprezzare alla luce del fondamentale principio della presunzione di innocenza, consacrato non solo dalla nostra Carta costituzionale all'art. 24, ma anche dall'art. 6 della C.E.D.U. e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Quali ulteriori elementi utili alla valutazione rimessa a Codesta Ecc.ma Corte ritengo opportuno porre alla Vostra attenzione alcuni significativi documenti prodotti da importanti organizzazioni ed associazioni impegnate nella promozione e tutela dei

6 Sul rilievo e l'utilizzabilità di simili analisi e rapporti di organizzazioni non governative, internazionalmente riconosciute come affidabili, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3-9-2010, n. 32685; anche Cass. pen., Sez. VI, 11-2-2011, n. 15578

7 Le preoccupazioni sulla situazione in Turchia sono state amplificate dallo scandalo che ha coinvolto lo scorso Natale il governo Erdogan e che ha portato alle dimissioni o alla sostituzione di ben dieci ministri (tra cui anche quelli della Giustizia e degli interni).

diritti umani⁸. Più in particolare,

- “Amnesty International”, nella lettera datata 11-12-2013 a firma di John Dalhusien, Direttore del Programma Europa ed Asia Centrale (v. allegati), dopo aver ripercorso l'odissea giudiziaria vissuta finora dal Signor Kimyongur (che qui abbiamo dettagliato *supra sub A*), sottolinea che *«le persone che in Turchia sono accusate di reati previsti dalle leggi anti-terrorismo [come appunto il Signor Kimyongur: si vedano adesso i documenti trasmessiVi dalle autorità turche; N.d.R.] sono esposte ad **un maggiore rischio di tortura o maltrattamenti durante la loro detenzione in applicazione di pene o misure cautelari**»*; Amnesty inoltre esprime *«la propria preoccupazione in merito alle **violazioni del diritto al giusto processo di coloro che siano sospettati in casi di terrorismo, ad esempio quando siano applicabili articoli del Codice Penale Turco rilevanti anche nel caso di Bahar Kimyongur, in particolare l'articolo 314*** [citato espressamente nella citata documentazione turca; N.d.R.]» e solleva il problema della *«definizione eccessivamente ampia di terrorismo, che ha in numerosi casi condotto alla **criminalizzazione di espressioni legittime e pacifiche di dissenso**»*; ancora Amnesty manifesta preoccupazione per l'abuso da parte di alcuni governi del sistema di segnalazione “Red Notice” dell'Interpol (utilizzato anche nel caso del Signor Kimyongur): *«**l'abuso che si è tradotto nella pratica di reiterare arresti e detenzioni per gli stessi fatti anche di rifugiati, difensori dei diritti umani, giornalisti ed attivisti della società civile, anche quando una corte avesse già giudicato tali fatti insufficienti a consentire il rilascio di un provvedimento di estradizione***. La circostanza che Bahar Kimyongur sia attualmente soggetto ad una procedura di estradizione in Italia basata su una “red notice” Interpol, dopo essersi difeso con successo dalle stesse accuse nei Paesi Bassi nel 2006, dà ragione di pensare che potrebbe essere sottoposto a procedure simili in ogni paese che riconosca il sistema di segnalazioni Interpol. Quest'ultimo non dovrebbe essere usato per perseguire senza tregua soggetti che si sono già difesi in un equo processo rispetto ad una richiesta di estradizione, ed hanno prevalso. Il sistema non è stato ideato per permettere il reiterarsi di arresti e detenzioni su richiesta di governi desiderosi di ottenere un'extradizione ad ogni costo»; conclude Amnesty ritenendo *«con preoccupazione che **l'extradizione in Turchia di Bahar Kimyongur avrebbe l'effetto di esporlo a gravi violazioni dei suoi diritti umani, tra cui la tortura, maltrattamenti e un processo non equo***. Per questo ***il Governo italiano, qualora concedesse l'extradizione di Bahar Kimyongur alla Turchia, sarebbe responsabile di una violazione dei propri obblighi di diritto internazionale***».
- Nella lettera inviata al Nostro Guardasigilli a firma congiunta della “Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme” (FIDH), della “Ligue des Droits de l'Homme” del Belgio, della “Turkiye İnsan Hakları Vakfı” (Fondazione turca per i diritti umani), e della nostra “Unione Forense per la Tutela dei Diritti umani” (v. allegato), si conferma che *«il sig. Kimyongur continua ad essere perseguitato da Ankara in Italia. Questa persecuzione deve cessare dato che, **come sottolineano esplicitamente le decisioni belghe e olandesi, il sig.***

⁸ V. *supra sub* nota 6.

Kimyongur non ha commesso alcun reato. Ciò che pone realmente problemi alle autorità turche sono le sue prese di posizione critiche, i suoi scritti e le sue dichiarazioni (nei quali denuncia regolarmente le violazioni dei diritti umani, in particolar modo i casi di tortura nelle prigioni turche)»; in tale lettera si denuncia quindi che in Italia «un cittadino belga [il Signor Kimyongur; N.d.R:] è attualmente perseguito e minacciato di estradizione in ragione delle sue opinioni nei confronti di un paese dove egli rischia di essere perseguitato o di essere oggetto di violazione dei diritti umani, ivi compreso il diritto a un processo equo, il cui rispetto resta una preoccupazione in Turchia» e si chiede al Minsitro che «a nome della protezione della libertà di espressione [...] voglia intraprendere tutte le misure necessarie per far sì che l'extradizione del sig. Kimyongur non abbia seguito».

- A conferma della assoluta criticità della situazione relativa al (mancato) rispetto dei diritti umani in Turchia nell'ambito di indagini e processi in materia di terrorismo, può citarsi anche la relazione fatta dal collega Ezio Menzione in qualità di osservatore internazionale per l'Unione Camere Penali Italiane ad un processo attualmente pendente in Turchia a carico di 22 avvocati accusati di associazione terroristica per il sol fatto di aver assunto la difesa penale di alcuni membri del DHKP-C (v. allegati): nelle sue osservazioni conclusive il collega Menzioni afferma che «[s]icuramente si tratta di un processo politico [...] Il processo è politico anche perchè si svolge di fronte ad un organo come la Corte Speciale politicamente nominato [tribunale speciale con sede a Istanbul che ha competenza esclusiva su reati di terrorismo e che dunque sarebbe quello che dovrebbe giudicare il Signor Kimyongur qualora venisse estradato; N.d.R.]. Il processo, per le modalità della costruzione della prove ("testi segreti" che non saranno sottoposti a controesame, documenti elettronici non peritati, dichiarazioni estorte anche con la tortura ecc.) è molto lontano dai principi del giusto processo».

P.Q.M.

Il sottoscritto, Avv. Federico Romoli, del Foro di Firenze, difensore di fiducia del Signor Bahar Kimyongur,

chiede

che Codesta Ecc.ma Corte di appello voglia respingere la richiesta di estradizione in Turchia del Signor Kimyongur.

Con osservanza.

Avv. Federico Romoli

Allegati: ut supra